

Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *[ex D.Lgs. 231 del 2001]*

P a r t e S p e c i a l e - 4 -



PARTE SPECIALE – 4 –

Reati contro l'industria e il commercio

1. Le fattispecie della Parte Speciale – 4 - (art. 25-bis, 25-bis.1).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 4, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all'art. 25-bis, 25-bis.1 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotti all'elenco dei reati presupposto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate.

E' pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari.

*

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c. p.

Si commette questo reato se, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, si contraffanno o si alterano marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, opere dell'ingegno, prodotti industriali.

Si commette, altresì, il reato in esame quando, anche se non si ha partecipato attivamente alla contraffazione o all'alterazione, si fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti risultanti da tale attività, ad esempio, mettendoli in vendita.

Affinchè la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi¹ e i segni distintivi, le opere dell'ingegno e i prodotti industriali, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. Si escludono, quindi, dal campo di applicazione dell'articolo le condotte che non hanno ad oggetto tali strumenti giuridici.

*

Con l'introduzione, nella riformulazione del 2009, della locuzione "potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale", diventa necessario per le Aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile anteriore esistenza di segni distintivi o opere dell'ingegno già registrate o brevettate. Tali ricerche sono possibili principalmente attraverso le ricerche di anteriorità che si possono effettuare, ad esempio, tramite l'Ufficio Marchi e Brevetti, presente in ogni Camera di Commercio, sulle banche dati nazionali, internazionali e comunitarie da questo detenute.

¹ Costante giurisprudenza considera il termine "marchio", ai sensi del diritto penale, solamente nella sua accezione di "indicatore di provenienza" e non anche nelle altre possibili funzioni che questo può possedere. Sul punto v. *infra*. più avanti.

*

La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, per ciò che riguarda il marchio, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori»², mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che, in entrambe le condotte esposte, l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.

*

Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità»³.

*

In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

*

b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c. p.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione

² *Ex multis* Cass., 8 novembre 1956, in *Riv. Pen.*, 1957, II, 682; Cass. 25 ottobre 1972, in *Giur. It.*, 1973, II, 497; Cass. 10 dicembre 1974, in *Riv. Pen.*, 1975, 1031.

³ App. Bologna, Sez. III, Sent., 11 marzo 2009.

prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario, per l'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie, che i marchi e i segni distintivi contraffatti o alterati che si mettono in commercio per la vendita siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale⁴.

*

Affinchè si integri la condotta ipotizzata del reato, è necessario che, chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi, ai fini del diritto penale, come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

*

Tra le condotte che il reato prevede e sanziona, necessita di particolari precisazioni, quella di "introduzione nel territorio dello Stato". Tale condotta viene considerata integrata qualora avvenga il semplice passaggio delle merci contraffatte o alterate della linea di confine della Repubblica Italiana, a prescindere dalla destinazione definitiva della merce.

*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

a. Turbata liberta' dell'industria o del commercio – Art. 513 c. p.

Il reato in esame, tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, e punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Si può considerare l'elemento della "violenza sulle cose", come il danneggiamento o trasformazione della stessa, che comporti il mutamento della sua destinazione, non consentendo o alterando, in questo modo, il regolare svolgimento dell'attività.

⁴ E' doveroso precisare che, affinché possano considerarsi integrate le fattispecie appena enucleate, è necessario che il procedimento amministrativo di registrazione dei marchi, o di brevettazione, sia stato compiutamente portato a termine. Sebbene non manchino delle pronunce isolate, costante giurisprudenza ha, infatti, sempre negato che le condotte di cui agli artt. 473 e 474 possano essere integrate, qualora sia stata solamente presentata una domanda di registrazione o brevettazione, e non vi sia ancora stata una risposta in senso positivo dell'Ufficio Brevetti e Marchi, organismo deputato alla concessione degli stessi. Casi isolati in questo senso risultano essere la Cass. Pen., Sez. V, 22 giugno 1999, n. 8758, Rossi, in Rv. 214652, 1999, 11, 991 e la Cass. Pen. Sez. II, 21 novembre 2006, n. 6323, Cinti, Rv. 235713, CED Cass.

*

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c. p.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o con minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

E' importante notare che, ai fini della commissione del reato in esame, la concorrenza viene repressa solo in virtù della forma violenta che tende ad assumere.

*

c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.

Questo reato, punisce chi, ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

A causa della difficoltà di accertamento dell'elemento del "nocumento all'industria nazionale" in sede processuale, questa fattispecie risulta essere scarsamente applicata dalla giurisprudenza.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

*

d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.

L'articolo in esame, prevedendo che sia punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie, trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti. Affinchè la condotta enucleata si realizzi, non è necessario che il rapporto contrattuale sia di compravendita, ma è sufficiente un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive che preveda, come prestazione, la consegna di una cosa mobile.

Si commette il reato, quindi, nel caso in cui consapevolmente si cede all'acquirente qualcosa che si sa essere diverso da quanto pattuito precedentemente, per origine, provenienza, qualità ecc.

Poiché questo mira a tutelare l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, per la realizzazione dello stesso non rileva né il consenso dell'acquirente come causa scriminante, né la mancanza di un qualsiasi danno nei suoi confronti.

La fattispecie non si applica qualora ci si trovi in presenza di reati più gravi, come, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 455 e 457 c.p., anch'essi, peraltro, annoverati tra i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

*

e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p.

Il delitto in questione, sancendo una pena per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.

E' da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito.

Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subito alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale")

V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza definendone le caratteristiche, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

*

f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p.

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si

è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.

Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti⁵, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

*

g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter.

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.

La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora “gli oggetti o altri beni” realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica.

Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

*

h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – Art. 517-quater.

Similmente alla condotta enucleata dall'art. 517-ter, il reato punisce chi contraffà o altera, in qualsiasi modo le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e introduce gli stessi nel territorio dello Stato.

Sono punite, peraltro, anche le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione gli stessi prodotti contraffatti o alterati nella denominazione o indicazione.

*

⁵ Per quanto riguarda la nozione di “contraffazione”, v. Cap. 1, lett. a), *sub* art. 473.

2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.

Con i termini “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.

La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale, che mantiene, peraltro, al suo interno, diverse tipologie di categorie. All'ambito della singola categoria della proprietà industriale, poi, si è soliti ricondurre le materie e le problematiche che riguardano i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali.

2.1 La normativa di riferimento

Il legislatore ha recentemente raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. “Codice della Proprietà Industriale”).

All'art. 1, il decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria. Si possono citare, *ex multis*, la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, successivamente riveduta nel 1900 a Bruxelles, nel 1911 a Washington, nel 1925 all'Aja, nel 1934 a Londra, nel 1958 a Lisbona e a Stoccolma nel 1967, ratificata dall'Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.

A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574.

2.2 Marchio, ditta e segni distintivi.

Per “marchio”, comunemente si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. In esso, sono profuse diverse funzioni da parte delle aziende:

- questo, infatti, permette di differenziare i prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti, facilitando il riconoscimento da parte del consumatore;
- è indice della provenienza del prodotto da parte di un determinato produttore;

- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti: per l'Italia, l'Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure.

Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi lo utilizzino contro la volontà del titolare.

Affinchè un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i requisiti determinati dalla legge:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già presenti, onde evitare la confusione, da parte del pubblico, con gli stessi.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi, per il principio di unitarietà sancito, a livello normativo, dal citato d.lgs. 30/2005, agli artt. 12 e 22.

Com'è noto, questa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

2.3 Invenzioni industriali.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, e consistono nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior spessore tecnologico. Si possono distinguere tre macro-categorie in cui possono essere raggruppate:

- (i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- (ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- (iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

La concessione del brevetto, da parte delle competenti Autorità, avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (cd. procedura di brevettazione): per il tramite di questa si possono brevettare, quindi, invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali.

Col termine "brevetto", quindi, si vuol far riferimento non solo all'attestato di riferibilità di una nuova invenzione ad un soggetto, persona fisica o giuridica, cui l'Autorità Statale concede, entro i limiti di legge, il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa, ma anche, per estensione, all'invenzione stessa.

Com'è noto, le invenzioni, i modelli d'utilità e i disegni e i modelli hanno la funzione di innovare il panorama tecnico di riferimento (cd. "stato dell'arte"). Analogamente a quanto avviene per il marchio, si possono ravvisare degli elementi comuni a questi strumenti, che devono possedere per il compimento della procedura di brevettazione:

- *industrialità*: l'invenzione o l'idea, deve essere suscettibile di un'applicazione e sfruttamento industriale;
- *frutto dell'attività inventiva*;
- *novità*: l'invenzione non deve, cioè, essere già stata divulgata precedentemente;
- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Attraverso il riconoscimento di un brevetto, al titolare del medesimo viene attribuito il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione oggetto del brevetto stesso e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi la utilizzino (cd diritto di privativa industriale), analogamente a quanto avviene con la registrazione del marchio.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale, quale l'essere riconosciuto come autore dell'invenzione, che patrimoniale: essere, cioè, riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione.

Peculiare, però, risulta essere il caso dei modelli d'utilità, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppone proprio un'invenzione già esistente a cui possa essere applicato.

Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

2.4 Le sanzioni del codice penale.

Alla tutela civilistica, il legislatore del codice penale del 1930, ha integrato quella penalistica, seppure quest'ultima rimandi espressamente, per la determinazione dei concetti e nozioni fondamentali, alla prima.

Per il tramite di questo sistema di rinvio, infatti, il legislatore penale ha inteso creare una disciplina punitiva aggiuntiva, che contiene al suo interno le regole civilistiche in materia di, ad esempio, nascita, cessione, decadenza, nullità (totale o parziale) del titolo di proprietà industriale.

2.5 Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001.

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-bis del decreto:

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- sanzioni interdittive non superiori ad un anno;

b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., previsti dal decreto all'art. 25-bis.1 :

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:

- la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- sanzioni interdittive.

3. Funzione della Parte Speciale - 4 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Giuseppe Citterio nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale 4 è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare i reati introdotti dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure su cui i Destinatari e i responsabili delle funzioni aziendali sono chiamati ad osservare, per una corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato 1 della Parte Generale.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti e *Partner* di Giuseppe Citterio nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla registrazione ed allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Giuseppe Citterio di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare, in qualsiasi modo, le disposizioni concernenti i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali detenute da persone fisiche e giuridiche terze rispetto a Giuseppe Citterio, in assenza di espresse pattuizioni contrattuali, come, ad esempio, contratti di royalty;
- violare i principi esistenti in azienda, espressi nel Codice di Condotta di Giuseppe Citterio pubblicato sul sito web della Società e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla presente Modello, nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) Verificare, o far verificare dagli organi competenti, o da consulenti specializzati, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o,

comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno che possa esserlo ai sensi della normativa vigente, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.

- b) Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, che assicuri al reale titolare le dovute *royalties*, nonché, una volta stipulato, rispettare i termini d'uso da questo previsti.
- c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui la Società non è titolare e di cui non possiede alcuna licenza d'uso.
- d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- e) Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
- f) Si considerano ricompresi nella nozione di "marchi" o "segni distintivi" ai fini della presente Parte Speciale, anche i marchi certificanti particolari indicazioni geografiche e di denominazione d'origine di prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti in base al disciplinare fissato, volta per volta, da ogni singolo Consorzio appositamente costituito, che garantisce la qualità di alcuni determinati prodotti.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda, avvalendosi, eventualmente, anche della consulenza che si dovesse rendere necessaria.
- Verifica della titolarità di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di ogni contratto relativo alla materia.
- Controllo periodico circa la scadenza dei beni immateriali di titolarità della Società, e relativo rinnovo.
- Controllo periodico sull'effettiva osservanza dei termini degli eventuali contratti posti in essere tra licenziante e licenziatario, da parte dei responsabili di funzione.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne elencate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.